

Sentenza n. 1393/2022 pubbl. il 28/01/2022

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 28/01/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile

in persona del giudice unico

Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta n. [REDACTED] del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 trattenuta in decisi l'esito dell'udienza del 7.04.21, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio, gè20 n. 77 dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o elusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 19 Oc .

tra

[REDACTED] n. a - [REDACTED]  
rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED]

ATTORE CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

e

[REDACTED] già [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

CONVENUTO ATTORE IN RICONVENZIONALE

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED], e per essa [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]

TERZOINTERVENTORE



conclusioni per parte attrice:

1) In via principale e nel merito, voglia l'Ill.mo giudice adito accertare e dichiarare che sulla linea di credito di cui è causa sono state addebitate voci passive illegittime per interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta, c.m.s., valute postergate, capitalizzazione trimestrale degli oneri passivi non pattuita, interessi usurari in violazione di norma imperativa ex art 644 c.p.

2) Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale del rapporto dedotto stante la mancata e/o illegittima pattuizione delle voci per interessi passivi per il fido, della commissione di massimo scoperto entro fido, della capitalizzazione trimestrale degli interessi;

3) In via istruttoria, si richiamano le istanze già formulate come adottate dal Giudice nel quesito agli atti e si chiede di richiamare il ctu ad integrare la consulenza integrativa già depositata, ordinandogli di effettuare la verifica della sussistenza di interessi usurari considerando però come somma accordata da porre al denominatore della formula matematica deputata a tale verifica, la somma realmente messa a disposizione del cliente vale a dire non ..... bensì [REDACTED] da cui detrarsi la somma di €..... vincolata a garanzia con l'operazione di acquisto di titoli della stessa banca e loro costituzione in pegno. Con espresso rinvio sul punto al contro-quesito formulato dal CTP dott. .... nelle osservazioni allegate alla ctu (pag.45 e ss).

4) In ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate al Sig. [REDACTED] a titolo di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto e competenze, in violazione della legge 108/96 e dell'art 644 c.p. e per l'effetto Dichiarare e accertare l'esatto dare-avere tra le parti così come indicato in via principale nelle conclusioni della prima relazione tecnica d'ufficio in dicato in € [REDACTED]; in via residuale nella somme indicata nella relazione integrativa salvo le modifiche richieste in questa sede conclusiva; in via ulteriormente g'adata accertare il saldo finale come indicato nella seconda relazione del CTU.

5) accertare e dichiarare illegittima la determinazione degli importi annotati alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per assenza dei presupposti giustificativi e per l'effetto condannare la banca alla rettifica immediata della detta segnalazione;

6) In via eventuale e residuale, operare la compensazione reciproca tra le poste di debito e credito accertate in corso di causa.

Per l'effetto di tutto quanto ai punti precedenti rigettare la domanda riconvenzionale avversaria nei termini indicati da controparte.

Il tutto con vittoria di competenze legali e spese e rimborso spese foifettario oltre oneri fiscali e previdenziali, da determinarsi a mezzo DM 2014 e successive modifiche.

conclusioni per parte convenuta:

previa conferma se del caso del provvedimento anticipatorio reso con ordinanza 3 novembre 2014:

- rigettare nel merito le domande tutte ex adverso proposte, siccome inammissibili, infondate e, in ogni caso, non provate;
- sempre nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, dichiarare tenuto e condannare l'attore, Sig. [REDACTED], al pagamento in favore della convenuta della somma di € [REDACTED], oltre interessi legali dal 16 giugno 2014 al saldo. In subordine, dichiarare tenuto e condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento in favore della convenuta della somma risultante a debito, previa applicazione al rapporto dei criteri sostitutivi, di cui all'art. 117, settimo comma, lett. a) e b), del TUB (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ovvero - in ulteriore subordine - della somma risultante a debito, previa applicazione al rapporto degli interessi a tasso legale;
- con vittoria delle spese e dei compensi ex D.kf. 55/14.

conclusioni per il terzo intervenore

- denegata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, costituendosi la [REDACTED]
- senza liberazione della cedente da eventuali azioni pregiudizievoli sul credito, rigettare le domande tutte formulate dal Sig. [REDACTED] in quanto non fondate sia in fatto ed in diritto.

#### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2014 alla [REDACTED] proponeva domande di risarcimento del danno, accertamento negativo del credito della banca, accertamento delle nullità negoziali, in relazione al rapporto di conto corrente [REDACTED] a lui intestato, presso l'Agenzia n. [REDACTED] di [REDACTED].

Si costituiva la [REDACTED] (successivamente fusa per incorporazione in [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo debitore del medesimo rapporto, quantificato in € [REDACTED] oltre interessi legali dal 16 giugno 2014 al saldo.

Il giudice con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, in accoglimento dell'istanza di parte convenuta, emetteva ordinanza provvisoriamente esecutiva per l'importo di € [REDACTED], pari alla sola somma capitale richiesta dalla ca, e concedeva i termini ex art 183 comma 6 c.p.c.; all'esito dispo. CTU grafologica per l'accertamento della autenticità della sottosc. dell'attore sui documenti contrattuali prodotti dalla banca e da lui



disconosciuti. Acquisita la CTU inviava la R. P. p. [REDACTED] la precisazione [REDACTED] } 112022

conclusioni e la tratteneva in decisione.  
La causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile, sul seguente quesito:

*" accerti il CTU il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa alla data del passaggio a sofferenza individuata nella domanda della banca, applicando i seguenti criteri;*

*1) accerti previamente il CTU l'eventuale superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti, considerando tutti i costi correlati alla concessione del credito, applicando, quanto alle CMS, i criteri dettati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018; Cass. Sez. I, Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019 ed applicando, in caso di scoperto di conto e in assenza della rilevazione del tasso di riferimento per tale categoria, il tasso soglia desunto dal tasso medio rilevato per l'apertura di credito;*

*2) accerti previamente il CTU la effettiva corrispondenza degli interessi addebitati ai tassi stabiliti contrattualmente e pattuiti per iscritto, tenendo conto dell'esercizio del ius variandi se legittimamente pattuito ed esercitato in ragione della disciplina applicabile ratione temporis:*

*3) in caso di risposta positiva al subquesito 1) in relazione ai periodi per i quali è pattuito o comunque applicato un tasso superiore al tasso soglia, successivi all'entrata in vigore della L. 108/96, escluda qualsiasi interesse;*

*4) in caso di assenza di valida pattuizione del tasso ultralegale applichi il tasso sostitutivo vigente ratione temporis : tasso di interesse legale, tasso ex art. 5 L. 154/92, tasso ex art. 117 TUB; con la precisazione che qualora sia previsto solo il tasso intrafido questo si considererà applicabile anche all'eventuale scoperto di conto, mentre in caso contrario si applicheranno i tassi sostitutivi;*

*5) in caso di applicazione di un tasso di interesse superiore a quello che sia stato validamente pattuito riconduca il tasso di interesse a quello contrattuale;*

*6) scomputi, se applicate, spese non contrattualmente previste o non determinabili secondo un criterio oggettivo, e commissioni non conformi all'art. 2 bis L. 212009 e ss. mm. Ed all'art. 117 bis TUB;*

*7) riporti a zero il primo saldo disponibile se a credito della banca.*

*8) indichi il tasso debitore o creditore applicabile alla data di passaggio a sofferenza:*

*9) Consideri le condizioni previste nei seguenti documenti:*

*Doc 25 richiesta di apertura CC;*

*Doc. 26 doc sintesi sottoscritto nell'ultima pagina;*

*Doc 22 Condizioni generali di contratto del 17.09.04 sottoscritte dall'attore;*

*Doc 30 approvazione dell'aumento della linea di credito da € [REDACTED] ad € [REDACTED] datata 14.10.08;*

*Doc 31 variazione delle condizioni contrattuali del 6/07/11;*

*10) tenga ferma la posta attiva per il cliente costituita dall'accredito dell'importo dei titoli che si assumono costituiti in pegno. "*

successivamente così integrato:

*"Ridetermini la risposta ai quesiti secondo il seguente criterio, restando fermi tutti gli altri già applicati:*

*"mantenga fermo il tasso intra fido, se rispettoso del tasso soglia, anche nei trimestri nei quali era previsto un tasso extra fido usurario che non sia stato effettivamente applicato ed azzerando gli interessi nei soli trimestri nei quali il tasso di scoperto di conto usurario abbia avuto effettiva applicazione"*

Acquisito il supplemento di CTU, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.

Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, interveniva il terzo § [REDACTED], quale attuale titolare del credito in virtù di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 65 del 07/06/2018, associandosi alle richieste di parte convenuta.

Preliminarmente si deve dare atto dell'inammissibilità dell'intervento del terzo, avvenuto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e della rinuncia da parte dell'attore alla domanda risarcitoria proposta contro la banca per la abusiva concessione del credito, la carente valutazione del merito creditizio, l'ingiustificata revoca dell'affidamento, la segnalazione alla Centrale Rischi.

Il giudizio dunque si deve concentrare sulla validità delle condizioni pattuite ed applicate alla luce delle contestazioni sollevate dall'attore: assenza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali, mancata approvazione ed illegittimo esercizio del ius variandi, mancata previsione ed illegittimità della commissione di massimo scoperto, valute illegittime, usura, decorrenza delle valute.

A tale fine è stata disposta CTU contabile, sulla base degli estratti conto e dei documenti contrattuali rilevanti non disconosciuti o la cui autenticità è stata confermata dalla CTU grafologica disposta in precedenza.

A questo proposito si deve rilevare che questa ha confermato, con giudizio di certezza, la autenticità dei documenti disconosciuti dall'attore; solo per il doc. 28, il documento di sintesi del pegno, ha rilevato che si tratta di una copia fotostatica, ed

ha espresso un giudizio comunque positivo, ma su base probabilistica, per l'impossibilità di effettuare sull'originale del documento le verifiche necessarie per escludere eventuali alterazioni. La questione però è in concreto irrilevante, dovendo in ogni caso restare ferma la detrazione dal saldo debitore dell'importo dei titoli costituiti in pegno e scaduti.

Il CTU, all'esito degli accertamenti condotti, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n. - [REDACTED] sulla base del quesito, come integrato dal giudice, con i seguenti criteri:

- ricalcolo eseguito a partire dal IV Trimestre 2005, poiché precedentemente sono stati applicati dalla Banca solo interessi creditorî ad un tasso piú favorevole per il Cliente di quello risultante dal contratto del 17/9/2004;
- dal IV Trimestre 2005 al 13 Ottobre 2008 applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10) in carenza di valida pattuizione del tasso debitore "intrafido" (quesito n. 4);
- dal IV Trimestre 2005 al 13 Ottobre 2008 eliminazione delle Commissioni di Massimo Scoperto applicate sull'importo di fido in carenza di idonea pattuizione (quesito n. 6);
- per tutto il periodo applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, legittimamente pattuita del documento di sintesi sottoscritto dall'attore (doc. 26);
- dal 14 Ottobre 2008 fino alla data di passaggio a sofferenza del 22/1/2014 applicazione del tasso intra fido poiché rispettoso del tasso soglia sia pattuito che applicato, delle Commissioni di Massimo Scoperto (calcolata nella misura regolarmente pattuita) e delle Commissioni di Disponibilità fondi;
- eliminazione, com'erichiesto dal quesito, di ogni onere applicato nei trimestri nei quali il tasso di **Ji. ferto** - convenuto in misura oltre soglia - ha avuto effettiva applicazione il IV Trimestre 2010, il III Trimestre 2012, il II - III e IV Trimestre 2013. Si precisa al riguardo che la Commissione di Istruttoria Veloce



(CIV), seppur regolarmente pattuita, è stata esclusa al calcolo poiché è stata applicata esclusivamente nei citati periodi "extra-fido";

- inclusione nel calcolo del saldo finale - alla data risultante nella domanda riconvenzionale della Banca (17/6/2014) - della posta attiva per il cliente costituita dall'accredito delle somme dei titoli costituiti in pegno (quesito n. 10), nonché delle somme accreditate per le "cedole" al netto delle imposte, come risultanti dagli estratti conto in atti.

Sulla base di questi criteri il saldo del rapporto di conto corrente n. [redacted] alla data del 17.06.14 è risultato pari a € [redacted] a debito del correntista, a fronte di un "saldo banca" di € [redacted], così rideterminato dall'istituto di credito, in importo inferiore rispetto alla domanda riconvenzionale, essendo venuti a scadenza nelle more del giudizio tutti i titoli dati in pegno.

La differenza rispetto all'importo calcolato in base al quesito originario, € [redacted] a debito del correntista è determinata dall'applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. Sez. I, Ordinanza n. 21470 del 15/09/2017, recepito nell'integrazione del quesito: *"In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto."*

In sostanza nella CTU originaria la dott.ssa [redacted] aveva proceduto all'azzeramento degli interessi in tutti i trimestri nei quali era stato pattuito un tasso extra-fido superiore al tasso soglia uso, indipendentemente dal fatto che il conto avesse superato il limite dell'affidamento; in applicazione del quesito come integrato dal giudice ha invece proceduto, nel supplemento di CTU ad azzerare gli interessi nei soli trimestri nei quali il tasso extra-fido aveva avuto effettiva applicazione, e tenuto fermo il tasso intra-fido rispettoso del tasso soglia in tutti i trimestri nei quali il

tasso extra-fido non aveva avuto applicazione, anche se questo risultava superiore al tasso soglia.

Parte attrice contesta, riprendendo un rilievo già proposto dal proprio CTP, la base di calcolo sulla quale sono stati parametrati, gli interessi applicati, sostenendo che si sarebbe dovuto tenere conto, decurtandolo dall'importo finanziato, del valore (per nominali € [REDACTED]) dei titoli costituiti in pegno a garanzia dell'affidamento del credito effettivamente erogato al correntista, e quindi che questo dovrebbe essere considerato al netto dell'importo di € [REDACTED].

La contestazione è infondata. Il criterio di calcolo proposto, come rilevato dal CTU, non trova alcun riscontro nelle istruzioni della Banca di Italia. Infatti il valore nominale dei titoli non può considerarsi un costo per il cliente, restando tali titoli nel suo patrimonio, e dovendo a lui essere accreditati gli interessi e le cedole; invece andava inclusi fra i costi del credito il costo del deposito titoli presso la Banca, come il CTU correttamente ha fatto.

La banca convenuta, per parte sua, ha contestato l'esclusione operata dal CTU, nei trimestri affetti da usura, oltre che degli interessi, della Commissione di Istruttoria Veloce. Anche questa contestazione, che si fonda esclusivamente sulla formulazione letterale del quesito, è infondata. Infatti la medesima ratio che giustifica l'inclusione di una voce fra i costi per l'erogazione del credito, con conseguente assimilazione agli interessi, nell'ipotesi di superamento del tasso soglia, in applicazione diretta dell'art. 1815 comma 2 e.e.

Sulle contestazioni sollevate in via generale da parte attrice e che non sono state recepite nel quesito si osserva quanto segue.

La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto

massimo verificatosi nel periodo di riferimento - più non così interesse  
in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto si deve ritenere, conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito, che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 e.e. consenta loro di convenire il pagamento di una simile commissione, che è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. L'art. 2 comma 2 del D. L. 78/09 poi chiaramente ne presuppone la legittimità in entrambe le forme, sia quelle di commissione di massimo scoperto in senso stretto sia di commissione di messa a disposizione di fondi, pur prevedendo alcune limitazioni a tutela della clientela, e la giurisprudenza di legittimità, allorché ha dettato i criteri per la valutazione della sua incidenza per il periodo anteriore al IO 1.10 - rilevando l'esigenza di procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016) - ne ha evidentemente riconosciuto, anche in relazione a tale periodo, la legittimità. Nel caso specifico essa è stata espressamente pattuita, con l'indicazione del suo importo percentuale, della sua base di calcolo, il massimo scoperto, come si desume dalla sua stessa denominazione, della sua periodicità, che è la stessa, trimestrale, prevista per le altre poste passive. Non hanno fondamento pertanto le censure sollevate nei confronti della sua legittimità e della sua determinabilità, mentre nessuna contestazione è stata sollevata con riferimento alla conformità della sua applicazioni alle previsioni negoziali.

E' del tutto carente di prova è anche la contestazione relativa alla c.d. "usura soggettiva" (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi

Il ha dati o promessi si trova in cond'zion d'l difficoltà econorruca o rmanziana. Al riguardo parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria del correntista ed approfittandone consapevolmente.

La contestazione avanzata sulle valute applicate dalla banca è infondata e generica; essa prescinde del tutto sia dalle disposizioni negoziali, di cui assume apoditticamente la nullità, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che non impone affatto la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.

Per queste ragioni la domanda di rideterminazione del saldo proposta da parte attrice e la domanda riconvenzionale proposta dall'istituto di credito devono essere accolte, entrambe parzialmente, nei limiti delle conclusioni della CTU. L'ordinanza provvisoria del 15/18.01.16 rimane assorbita.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell'attore, il quale risulta prevalentemente soccombente, tenuto conto dell'esito della lite. L'importo della riduzione del credito rispetto a quello vantato dalla banca è peraltro esiguo. Le spese delle CTU devono essere poste a carico della parte che le ha rese necessarie, tenuto conto del loro esito; dell'attore la CTU grafologica, della banca le CTU contabili.

Q. M.

il Giudice unico, definitiva<sup>nte</sup> pronunciando,

dichiara inammissibile <sup>ervento</sup> di [REDACTED];

in accoglimento <sup>pa\_rle</sup> della domanda di parte attrice ridetermina il saldo del conto

corrente n. la data del 17/06/14 in € [REDACTED] a debito di [REDACTED]

[REDACTED]

in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta,



Sentenza n. 1393/2022 pubbl. l 28/01/2022

RGn. [REDACTED]

Repert. n - [REDACTED] del 28/01/2022

condanna l'attore [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED]  
[REDACTED], della somma di  
€ [REDACTED], oltre interessi legali dal 17/06/14 al saldo, nonché alla rifusione  
delle spese di lite, che liquida in€ [REDACTED], oltre IVA, CPA, rimborso spese  
generali;

pone definitivamente e per l'intero a carico di parte attrice le spese della CTU  
grafologica e a carico di parte convenuta le spese delle CTU contabili.

*Roma, 26.01.22*

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno